

# **Consiglio dell'Ordine di Bologna**

## **PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

**Redatto dall'Avv. Francesca Palazzi (Responsabile per la  
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza )**

**Adottato con Delibera del Consiglio in data 29 gennaio 2020**

**[2020-2022 ]**

<b>Sommario</b>	
<b>Introduzione</b>	Pag. 4
1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Pag. 4
2. Disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi	Pag. 4
3. La Rete Anticorruzione degli Ordini forensi del Distretto di Corte d'Appello	Pag. 5
4. Adesione alla Rete per l'integrità e la trasparenza (art. 15 L.R. n. 18 del 2015)	Pag. 6
5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	Pag. 7
6. Nomina del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante	Pag. 7
<b>Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione</b>	Pag. 8
1. Premessa introduttiva e obiettivi strategici	Pag. 9
2. Riferimenti normativi	Pag. 10
3. Destinatari del Piano	Pag. 11
3.1 Personale dipendente e organigramma	Pag. 11
4. Individuazione aree di rischio	Pag. 14
5. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione	Pag. 14
6. Monitoraggio	Pag. 15
7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente	Pag. 15
8. Whistleblowing	Pag. 15
<b>Sezione 2 - Trasparenza</b>	Pag. 17
1. Premessa	Pag. 17
2. Obiettivi strategici in materia di trasparenza	Pag. 17
3. Pubblicazione del Registro degli accessi	Pag. 18
4. Monitoraggio delle istanze	Pag. 18
5. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili	Pag. 18
6. Modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato	Pag. 19

7. Accertamento delle inconferibilità e incompatibilità da parte del RPCT	Pag. 20
Fonti normative	Pag. 21
Contenuti	Pag. 21
Allegati: mappatura dei processi di attività	

## **INTRODUZIONE.**

L'aggiornamento annuale del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Bologna viene adottato in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e al Comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 che sottolinea come le amministrazioni siano tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Il Piano, in coerenza alle previsioni della legge anticorruzione, risponde all'esigenza di individuare le attività a più elevato rischio corruzione, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento, nonché individuare specifici obblighi di trasparenza.

Il presente aggiornamento tiene conto del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, quale atto di indirizzo e sostegno alle amministrazioni, volto a rafforzare l'attuazione sostanziale della normativa.

### **1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.**

La legge n. 190/2012, come modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che *"L'organo di indirizzo individua di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"* (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012). Il PNA 2016, nella parte specificamente dedicata a "Ordini e collegi professionali" (pag. 50), ribadisce che l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In coerenza alle previsioni normative richiamate, agli indirizzi contenuti nel PNA 2016 e al Comunicato del Presidente del 28 novembre 2019 che ha fornito alcune precisazioni sull'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali proprio in merito alla nomina del Rpct, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con delibera assunta in data 11.1.2017, ha nominato quale RPCT il Dirigente amministrativo in servizio, con specifica attribuzione dei compiti anche in materia di trasparenza, confermando così la scelta di un unico Responsabile in materia di anticorruzione e trasparenza.

### **2. Disciplina sulla trasparenza. Ambito soggettivo di applicazione e nuovi obblighi (d.lgs. n. 97 del 2016)**

Tra gli obiettivi del Piano triennale vi è anche quello di individuare gli obblighi di pubblicazione, in coerenza alla disciplina sulla trasparenza. L'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, include espressamente tra i destinatari degli obblighi di trasparenza *"enti pubblici economici e ordini professionali, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. "in quanto compatibile"*.

In attesa delle Linee Guida per gli Ordini professionali, preannunciate dall'ANAC già nel 2016 ma non ancora adottate, continua a rappresentare punto di riferimento la delibera n. 1310 la quale precisa che, al fine di consentire l'adeguamento da parte dei richiamati soggetti alla disciplina sulla trasparenza, il criterio della

“compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti.

È sulla base di questo criterio, dunque, che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna continua il percorso di adeguamento alle nuove previsioni normative, in coerenza all’evoluzione del quadro normativo

Il Consiglio dell’Ordine, a seguito del suo insediamento, ha istituito una apposita commissione in materia di anticorruzione e trasparenza, composta dagli avvocati Beatrice Belli (Vicepresidente), Giovanni Delucca (Consigliere), Pietro Giampaolo (Consigliere) e Antonella Rimondi (Consigliere). Con delibera del 13 novembre 2019 ha altresì istituito una commissione di studio “anticorruzione, trasparenza e privacy”, individuando quale referente il Consigliere Avv. Antonella Rimondi, con competenze qualificate ed esperienza professionale in materia di anticorruzione e privacy.

Il Piano conferma la sua articolazione in due sezioni separate, una dedicata alla prevenzione della corruzione, l’altra alla trasparenza.

### **3. La Rete Anticorruzione degli Ordini forensi del Distretto di Corte d’Appello di Bologna.**

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro tra i RPCT degli Ordini forensi del distretto, quale sede di confronto costante su problematiche comuni. Del resto, le peculiarità degli Ordini professionali, all’interno dell’ampia categoria degli enti pubblici non economici, richiedono una costante attività di interpretazione normativa e di ricerca di modelli attuativi coerenti che, molto spesso, non sono facili da individuare. Inoltre, la disomogeneità degli Ordini forensi dal punto di vista delle dimensioni organizzative, necessariamente rapportate al numero di iscritti e alle attività da svolgere che ne conseguono, portano spesso a difficoltà oggettive nel dare corso ai numerosi adempimenti fissati dalle normative di riferimento, che i Responsabili anticorruzione e trasparenza si trovano a dover affrontare singolarmente. Da queste considerazioni è nata l’idea di attivare la Rete Anticorruzione, alla quale hanno aderito tutti gli ordini forensi del distretto.

Nel corso del 2019 si sono svolti 2 incontri; di ciascun incontro è stato redatto apposito verbale.

Diversi i temi trattati; in particolare, l’incontro tenutosi il 16 aprile è stato dedicato all’**Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione**, il cui termine di scadenza veniva fissato, con delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, al 30 aprile 2019. Tale delibera illustra anche le modalità di predisposizione delle attestazioni e include esplicitamente anche gli ordini professionali tra gli enti tenuti a predisporre e pubblicare l’attestazione, *“tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza compatibili con la natura, l’organizzazione e le attività svolte da detti enti”* (Par. 1 della delibera).

Tale orientamento non è risultato pienamente condiviso dai RPCT degli Ordini forensi del Distretto, anche alla luce di quanto disposto dallo stesso art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, che include tra i destinatari degli obblighi di trasparenza anche gli ordini professionali, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. “in quanto compatibile”. Già nel 2016, ANAC aveva preannunciato apposite Linee Guida per gli ordini professionali, proprio in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali degli ordini. Le richiamate Linee Guida non sono state mai adottate e l’unico riferimento al criterio di compatibilità è contenuto nella delibera n. 1310 che richiama proprio la necessità di trovare adattamenti in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Ciò nonostante, è stata condivisa l'opportunità di adempiere all'obbligo di pubblicazione dell'Attestazione che, negli enti privi di OIV, è effettuata dal RPCT. Poiché viene richiesto di motivare le ragioni dell'assenza dell'OIV, si rammenta il riferimento normativo che esclude tale obbligo per gli ordini professionali (art. 2, comma 2-bis, d.l. 101/2013). Si è quindi passati a esaminare la griglia di rilevazione (Allegato 2.1 della Delibera 141/2019), unitamente ai criteri di compilazione (Allegato 4 della Delibera 141/2019). Gli esiti delle considerazioni svolte sulle categorie di documenti, riconducibili a specifiche materie, per i quali si chiede di attestare l'assolvimento o meno dell'obbligo di pubblicazione sono riportati nel verbale dell'incontro.

Un secondo incontro si è tenuto il 5 dicembre 2019 in previsione dell'obbligo di **aggiornamento annuale del Piano anticorruzione e trasparenza**; l'incontro è stato quindi occasione per analizzare il nuovo PNA 2019, adottato da ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, che, come è noto, costituisce atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

È stato evidenziato come la parte generale del Piano vada a consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo; per gli ordini professionali risultano ad esempio confermate, quali aree di rischio specifiche, la formazione professionale continua, il rilascio di pareri di congruità e l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi.

Nella prospettiva di aggiornamento dei Piani Sezione Trasparenza si è condiviso di procedere con aggiornamenti specifici sui seguenti ambiti:

- trasparenza e accesso civico (e relativa modulistica);
- obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26 d.lgs. n. 33/2013);
- controllo delle incompatibilità/inconferibilità.

L'incontro è stato anche occasione di confronto sulla **piattaforma Anac per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione**, online dal 1° luglio 2019. Il progetto ha carattere sperimentale e nella prima fase ANAC ha stabilito di includere gli ordini professionali nella nuova modalità di acquisizione dei Piani.

Il RPCT dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, previa registrazione e accreditamento, ha usufruito dell'accesso alla piattaforma per la rilevazione delle informazioni relative al Piano.

#### **4. Adesione alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza (art. 15 L.R. n. 18 del 2015)**

L'Ordine degli Avvocati di Bologna ha formalmente aderito alla "Rete per l'integrità e la trasparenza", la cui costituzione è stata promossa dalla Regione Emilia-Romagna per una più incisiva strategia di contrasto alla corruzione. Il progetto è stato formalmente approvato con delibera di Giunta regionale n. 1852 del 17 novembre 2017 e tutte le amministrazioni pubbliche del territorio regionale sono state invitate a partecipare. Alla costituzione della Rete ha fatto seguito la nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento (determinazione n. 10145 del 28 giugno 2018), al quale partecipano Referenti nominati per ciascuna categoria di amministrazioni. Per gli Ordini professionali è stato nominato quale Referente il Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Nel corso del 2019, sono stati istituiti tre gruppi di lavoro, e precisamente: Gruppo di lavoro "**Attuazione della disciplina antiriciclaggio**"; Gruppo di lavoro "**Metodologia di gestione del rischio corruzione**"; Gruppo di lavoro "**Rapporto tra trasparenza e privacy**". Il Referente per gli ordini professionali ha aderito a quest'ultimo; un primo incontro si è tenuto il 7 giugno 2019.

Il Tavolo di coordinamento della Rete per l'Integrità e la Trasparenza si è riunito il giorno 18 dicembre 2019, con all'ordine del giorno il resoconto delle attività realizzate nel corso del 2019 e la programmazione dei lavori per l'anno 2020.

Nell'ambito delle attività di lavoro del 2019, merita particolare l'attenzione la realizzazione di un corso base sull'anticorruzione, suddiviso in diversi moduli, fruibile gratuitamente da tutti gli enti aderenti, attraverso la piattaforma di e-learning self-pa.net.

## **5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).**

Quanto alla compatibilità della nuova disciplina sulla privacy con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, si richiama quanto indicato nell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 7).

Pertanto, prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web di dati e documenti (in forma integrale o per estratto), andrà accertato che la disciplina sulla trasparenza preveda l'obbligo di pubblicazione. Anche in questo caso, la pubblicazione avverrà nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Particolare rilievo assumono i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati, e quelli di esattezza e aggiornamento. È sulla base dei principi indicati, solo per fare un esempio, che sono stati definiti i dati da pubblicare sul sito dell'Ordine relativi alle polizze assicurative degli avvocati.

Quanto ai rapporti tra RPCT e RPT (Responsabile della protezione dei dati), si segnala che entrambi gli incarichi sono stati assegnati al Dirigente in servizio, Avv. Francesca Palazzi, sia pure nella consapevolezza della molteplicità di adempimenti che conseguono agli incarichi.

## **6. Nomina del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante**

Il Consiglio dell'Ordine, con delibera del 29 gennaio 2020, considerata la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli ("Rpct" e "Rasa") con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal D.L. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura, ha nominato Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (c.d. RASA) il Dirigente in servizio, avv. Francesca Palazzi, già nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con delibera dell' 11 gennaio 2017.

# **Sezione 1**

## *Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione*

## 1. Premessa introduttiva e obiettivi strategici

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 contiene, in allegato, la mappatura dei seguenti processi di attività:

- reclutamento del personale (concorsi pubblici) e progressioni di carriera;
- gestione albo (iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e trasferimenti);
- iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
- ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- accreditamenti di eventi formativi;
- pareri di congruità.

Il Consiglio dell'Ordine individua quale obiettivo strategico da realizzare in corso d'anno, quello di introdurre una nuova mappatura, con conseguente gestione del rischio corruttivo e individuazione di appropriate misure anticorruzione, relativa alle procedure di conferimento degli incarichi ai mediatori e ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

Il Consiglio dell'Ordine fissa quale ulteriore obiettivo quello di rivedere la propria disciplina regolamentare interna, con particolare attenzione ai settori di attività con implicazioni di natura economica.

Il Piano è stato redatto tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e caratterizzati da bassa discrezionalità, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al patrocinio a spese dello Stato, laddove il Consiglio si limita ad attuare un controllo sui requisiti di ammissione fissati dalla legge. Quanto ai compiti connessi alle funzioni istituzionali demandate agli Ordini forensi come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità della documentazione esibita, delibera l'iscrizione sussistendone i presupposti.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente.

Si evidenzia, infine, che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 2-bis, del decreto-legge 31.8.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione della performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

## 2. Riferimenti normativi

### A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- d. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).
- e. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- f. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- g. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- h. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- i. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- j. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*".
- k. Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".
- l. Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019 - Piano Nazionale Anticorruzione 2019

### B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*", come modificata dalla l. 4 agosto 2017, n. 124 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*") e dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*");
- b. Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014; successivamente modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, in vigore dal 12 giugno 2018.

### **C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione**

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

### **3. Destinatari del Piano**

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio;
- i componenti delle Commissioni (anche esterni);
- i consulenti;
- i revisori dei conti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Attualmente il COF è composto da un numero di Consiglieri pari a 21, il cui curriculum vitae è pubblicato sul Portale istituzionale dell'Ordine al seguente indirizzo

<https://www.ordineavvocatibologna.net/composizione-consiglio>.

Si evidenzia che l'art. 13, lett. b) del d.lgs. n. 97 del 2016, nel modificare l'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, ha ristretto l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, Regioni ed enti locali. L'anzidetta previsione fa venir meno, dunque, l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti dei Consigli locali e nazionali degli Ordini professionali.


#### **3.1 Personale dipendente e organigramma (aggiornamento al 31.12.2019)**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si avvale di 17 collaboratori a tempo indeterminato. Nel corso del 2019, è stato indetto e portato a conclusione il concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 24 mesi, con profilo di Area A – posizione economica A1. Sono stati attivati in corso d'anno due contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, per sostituzioni di maternità. Per l'assegnazione dei dipendenti agli uffici si rimanda all'organigramma.

Il COF, inoltre, opera attraverso una Fondazione di diritto privato: la Fondazione Forense. Per i dati relativi alla Fondazione si rinvia al seguente sito: <http://www.fondazioneforensebolognese.it> Il COF, infine, ha

istituito delle Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati relativi alla composizione, si rinvia al seguente indirizzo: <https://www.ordineavvocatibologna.net/commissioni1>

Destinatari del presente Piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti anche contrattuali con il COF, inclusi i soggetti terzi parte di contratti di forniture e servizi, nonché di consulenza per il triennio 2020-2022.



#### **4. Individuazione delle aree di rischio**

La predisposizione del Piano Triennale si è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) individuazione dei processi di attività a rischio;
- 2) analisi e valutazione del rischio;
- 3) individuazione delle misure di prevenzione.

L'individuazione delle aree a rischio corruzione è stata condotta tenendo conto della natura giuridica degli ordini forensi e delle principali funzioni istituzionali ad essi attribuiti dalla legge professionale forense (legge n. 247/2012 e successive modifiche). In particolare, sono state esaminate le seguenti aree:

1. reclutamento (concorsi pubblici) e progressioni di carriera.
2. provvedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati e dal Registro dei praticanti
3. provvedimenti di iscrizione all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato
4. provvedimenti di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel Settore Civile.
5. Provvedimenti di accreditamento eventi formativi
6. Provvedimenti di opinamento parcelle

#### **5. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.**

L'attività di analisi e valutazione del rischio, che rappresenta la parte centrale del Piano Triennale, si è articolata in due fasi:

- 1) identificazione del rischio corruzione sotteso ai processi di attività facenti capo all'Ordine;
- 2) valutazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

Tali attività hanno trovato approfondimento nell'ambito della Rete Anticorruzione e Trasparenza degli ordini forensi del distretto, che ha esaminato in modo approfondito e condiviso le principali aree a rischio degli ordini professionali, anche sulla base di quanto indicato dal CNF.

Le principali aree a rischio individuate sono dunque il risultato di tale attività.

Una volta individuate le aree da mappare, si è proceduto alla valutazione dei rischi, con l'obiettivo di far emergere quelle maggiormente esposte al rischio corruzione. Per ciascuna attività è stata considerata la probabilità di comportamenti corruttivi o di fenomeni di *maladministration*, sulla base di alcuni indicatori, quali il grado di discrezionalità e il valore economico dell'attività considerata, gli oneri procedurali e l'impatto organizzativo.

Per ciascuna area esposta al rischio, sono state predisposte specifiche schede che pongono in evidenza:

- le fasi del procedimento;
- la normativa di riferimento;
- l'ufficio o l'organo competente;
- la natura dell'attività (vincolata o discrezionale);
- la descrizione del comportamento a rischio corruzione;
- la valutazione del rischio corruzione;
- le misure di prevenzione;
- i tempi di attuazione.

Le schede sono allegare al presente Piano e devono considerarsi parti integranti.

## **6. Monitoraggio**

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPCT ed avrà ad oggetto la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e delle tempistiche definite dal Piano.

Il controllo sull'adeguatezza delle misure previste nel Piano Triennale può essere effettuato anche attraverso l'acquisizione di informazioni e dati richiesti al personale operanti nei diversi uffici, nonché tramite riscontri da parte dell'utenza.

Il RPCT riferisce al Consiglio sugli esiti del monitoraggio; la relazione annuale del RPCT, da redigere ai sensi dell'art. 1, c. 14 l. n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

## **7. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha adottato un proprio Codice di comportamento dei dipendenti (pubblicato in Amministrazione Trasparente), che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza spetta il compito di darne la massima diffusione e di monitorarne la corretta applicazione. Ad ogni nuova assunzione, il Dirigente ne consegna copia, che viene sottoscritta dal lavoratore e inserita nel fascicolo personale.

Il personale dipendente è invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

## **8. Whistleblowing**

Com'è noto, il whistleblowing è un istituto di prevenzione della corruzione mutuato dall'esperienza dei Paesi anglosassoni, che l'ordinamento italiano ha fatto proprio per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri Stati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.

La disciplina di riferimento è contenuta nella legge n. 179 del 2017, la quale non solo tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti, introducendo un espresso divieto di sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o qualsiasi altra misura con effetti negativi sulle condizioni di lavoro, nonché il divieto di rivelare l'identità del segnalante, ma introduce anche severe sanzioni qualora, in sede di accertamento, venga riscontrata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

In data 15 gennaio 2019, il Presidente di ANAC ha comunicato che è disponibile, in ottemperanza a quanto previsto nelle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) di cui alla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, in modalità *open source* il software che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti di amministrazioni.

Nelle more dei tempi tecnici necessari alla installazione, per garantire certezza di azione ed evitare la fuoriuscita di notizie in grado di compromettere l'immagine dell'ente e/o della persona segnalante, l'Ordine individua come soggetto competente a ricevere le segnalazioni il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sarà compito di tale soggetto, una volta pervenuta la segnalazione, acquisire ulteriori informazioni, utili a circostanziare la denuncia, presso gli uffici interessati. Una volta accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, la segnalazione viene trasmessa alla Commissione di disciplina che procederà all'istruttoria e, se del caso, allo svolgimento del procedimento disciplinare e/o all'Autorità Giudiziaria, in presenza di fatto che costituisca reato.

Sono ammesse segnalazioni aperte (identità palese) e segnalazioni riservate (identità conosciuta esclusivamente da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili alle segnalazioni anonime, in quanto – se incomplete e poco dettagliate – consentono comunque un approfondimento. Infine, considerata la possibilità di dialogo attraverso strumenti informatici o cartacei che non impongono la conoscenza dell'identità del segnalante, è ammesso altresì l'anonimato. In tale ultima ipotesi, è evidente che la segnalazione potrà avere seguito solo se adeguatamente circostanziata.

Suddette segnalazioni possono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna tramite e-mail al seguente indirizzo: [dirigente@ordineavvocatibologna.net](mailto:dirigente@ordineavvocatibologna.net) . Le segnalazioni che riguardano il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vanno inoltrate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, tramite email all'indirizzo [presidenza@ordineavvocatibologna.net](mailto:presidenza@ordineavvocatibologna.net).

Il Consiglio dell'Ordine individua quale obiettivo strategico per il 2020 quello di adottare apposito regolamento per la disciplina delle modalità di presentazione delle segnalazioni.

# Sezione 2

## Trasparenza

### **Premessa.**

Il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Se, da un lato, le modifiche riguardanti il profilo organizzativo (Sezione trasparenza come parte integrante del PTPCT e unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto) rappresentano una conferma rispetto a scelte già messe in campo dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, dall'altro, le modifiche riguardanti i dati da pubblicare e a cui garantire l'accesso da parte di chiunque (c.d. accesso generalizzato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) richiedono misure di adeguamento.

Tra le novità, l'obbligatorietà dell'individuazione da parte dell'organo di indirizzo di obiettivi strategici sulla trasparenza, in coerenza a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 e dal comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 (*"La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali"*).

### **Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

In tale contesto, assumono particolare rilevanza le disposizioni in materia di accesso civico "generalizzato".

Tale tipologia di accesso, delineata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (in base al quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*) non sostituisce l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza (che rimane circoscritto ai soli dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria) e si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Con il decreto n. 97 del 2016, al diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 33 del 2013 si aggiunge quindi una nuova tipologia di accesso finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. A questa impostazione consegue il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa

versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione".

Al fine di garantire una corretta attuazione di tali previsioni normative, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ritiene prioritario curare la formazione del personale su questi temi, assicurando un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa nell'attuazione delle misure di trasparenza.

A tal fine, definisce quale primo obiettivo strategico in materia di trasparenza la realizzazione di attività formativa per tutto il personale dipendente, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei dati e delle attività di competenza dell'Ordine e di garantire una corretta attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico.

Un altro obiettivo strategico è quello di implementare i contenuti della sezione del sito appositamente dedicata ("amministrazione trasparente") con la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatorie.

### **Pubblicazione del Registro degli accessi**

In coerenza alle previsioni contenute nelle Linee guida adottate da ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013") e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, viene istituito e pubblicato il Registro degli accessi, contenente l'elenco delle richieste, suddivise per tipologia, con l'oggetto, la data di presentazione dell'istanza e l'esito della decisione. Le istanze sono pubblicate oscurando i dati personali eventualmente presenti. Il Registro è aggiornato annualmente e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti -accesso civico" del sito web istituzionale.

### **Monitoraggio delle istanze**

Nel corso del 2019, l'Ordine degli Avvocati di Bologna ha ricevuto una sola istanza di accesso civico con la quale veniva richiesta copia delle delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine in merito alle elezioni di rinnovo dei Consigli per il quadriennio 2019-2022, al fine di verificare il rispetto del divieto del terzo mandato consecutivo.

### **Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili.**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

Tutti gli uffici sono tenuti alla massima collaborazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della elaborazione dei dati da pubblicare in via obbligatoria.

L'elaborazione dei dati è basata principalmente sull'utilizzo degli strumenti informatici di cui si avvalgono gli uffici dell'Ordine e delle relative capacità di elaborazione.

## **Modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato**

### **1. Accesso civico "semplice"**

L'accesso civico cd. semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103) nei casi in cui l'Ordine ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Tale tipologia di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT, pubblicato in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – accesso civico ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: [dirigente@ordineavvocatibologna.net](mailto:dirigente@ordineavvocatibologna.net).

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che viene individuato nella persona del Vicepresidente, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Eventuali richieste di riesame vanno inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: [presidenza@ordineavvocatibologna.net](mailto:presidenza@ordineavvocatibologna.net).

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

### **2. Accesso civico "generalizzato"**

L'accesso civico c.d. generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'istanza può essere trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, utilizzando il Modulo di richiesta accesso civico generalizzato, pubblicato in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – accesso civico.

Se trasmessa per via telematica deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [consiglio@ordineavvocatibopec.it](mailto:consiglio@ordineavvocatibopec.it).

L'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di **riesame** al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

### **Accertamento delle inconferibilità e incompatibilità da parte del RPCT**

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ha l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità.

Il decreto prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, che riguardano anche i componenti di organi di indirizzo politico (cfr. p. 55 PNA).

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione e alla Autorità nazionale anticorruzione. Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPC di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, e di una vigilanza esterna, condotta, invece, dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Nell'ambito dell'attività di accertamento assegnata al Responsabile, deve tenersi conto dell'art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

Il PNA emanato nel 2019 insiste nuovamente sul tema, indicando come necessari controlli puntuali sul tema delle inconferibilità/Incompatibilità e richiedendo che l'ente pretenda autodichiarazioni periodiche, non ritenendosi sufficiente una sola dichiarazione per tutta la durata del mandato.

Venendo alla concreta realtà degli Ordini forensi, alle norme citate devono aggiungersi le specifiche incompatibilità e i divieti disciplinati dalla Legge professionale forense (Legge 31 Dicembre 2012 n. 247), in forza della quale la carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con la funzione di Consigliere nazionale, con quella di componente del CdA e del Comitato dei delegati di Cassa forense e con quella di Consigliere distrettuale di disciplina.

A ciò aggiungasi che, per il tempo in cui sono in carica, ai Consiglieri non possono essere conferiti incarichi giudiziari dai magistrati del circondario (art. 28 Legge professionale forense) e tale previsione tutela senz'altro l'indipendenza delle due funzioni (giudiziaria e forense) ed è volta a prevenire possibili eventi corruttivi.

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che le autodichiarazioni su assenza di incompatibilità/inconferibilità dovrebbero essere raccolte periodicamente e contenere riferimenti concreti alla realtà del singolo ente e alle funzioni del dichiarante e dovrebbero, infine, essere controllate adeguatamente. L'Ente si organizzerà, pertanto, per raccogliere e pubblicare autodichiarazioni annuali che siano puntuali e specifiche.

## **1. Fonti normative**

Le principali fonti normative per la stesura della Sezione Trasparenza sono il Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e le Delibere ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”) e n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”).

## **2. Contenuti**

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un apposito un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferisce l’utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All’interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo sulla privacy e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018).

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

### **A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12 d.lgs. n. 33/2013)**

Sono pubblicati: il Piano anticorruzione e trasparenza, unitamente all’estratto della delibera di approvazione da parte del Consiglio; i regolamenti di disciplina dell’attività dell’ente (Regolamento di segreteria, Regolamento per la gestione dei servizi, Regolamento per incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione, Regolamento di amministrazione e contabilità)

### **B) Organizzazione**

Sono pubblicati i dati relativi a:

- composizione del Consiglio (con collegamento alla pagina specificamente dedicata)
- composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **C) Consulenti e collaboratori (Art. 15 d.lgs. n. 33/2013)**

La pagina web contiene l’indicazione delle generalità dei collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 15 d.lgs. 33/2013.

### **D) Personale (dotazione organica, titolari di incarichi dirigenziali, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza e contrattazione collettiva)**

Sono pubblicati i dati relativi alla dotazione organica; i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali; i dati relativi ai tassi di assenza del personale; i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; gli eventuali incarichi autorizzati ai propri dipendenti; i dati sulla contrattazione collettiva.

### **E) Bandi di concorso**

Sono pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento del personale, i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte, nonché le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori (previsione, quest'ultima, introdotta dall'art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

#### **F) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (in fase di aggiornamento)**

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio, il rilascio di accreditamento di eventi formativi.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

#### **G) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi**

Sono pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti, dal 2015 sino a oggi.

#### **H) Dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio**

Sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili detenuti, nonché i canoni di locazione e/o affitto versati o percepiti.

#### **I) Pagamenti dell'amministrazione**

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.

È pubblicato, altresì, l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

#### **k) Altri contenuti**

Alla voce "corruzione" sono pubblicati: l'atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Alla voce "altra documentazione" sono pubblicate le informazioni in materia di accesso civico (nome e indirizzo e-mail del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui va presentata la richiesta di accesso civico; nome e indirizzo e-mail del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta).